

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1977

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) » (588-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 538, 539, 540 e *passim*
ALETTI (DC) 538, 540
GIACALONE (PCI) 541
GRASSINI (DC), relatore alla Commissione 538
539, 540
LI VIGNI (PCI) 539, 540, 541
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro 539, 540, 541
RICCI (DC) 539

« Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici dell'Amministrazione periferica del Tesoro » (830)
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 534
LONGO, relatore alla Commissione 534
VIGNOLO (PCI) 534

« Anticipazione sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque sogget-

ti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia » (917)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 542, 544, 546 e *passim*
ASSIRELLI (DC), relatore alla Commissione 543
546
LI VIGNI (PCI) 546
LONGO (DC) 545
MARANGONI (PCI) 545
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro 547
RICCI (DC) 544

« Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro » (955)
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 536
ASSIRELLI (DC), relatore alla Commissione 536

« Modifiche all'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, concernente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » (958) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione . 534, 535
GIACALONE (PCI) 535
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze 535

6^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1977)

« Modifica all'articolo 35 della legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente la composizione del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna (988) (D'iniziativa dei deputati Segni e Garzia) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 542
GRASSINI (DC), relatore alla Commissione 542
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro 542

« Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore delle cooperative lattiero-casearie e loro consorzi » (990) (D'iniziativa dei deputati Carelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 536, 537, 538
ASSIRELLI (DC), relatore alla Commissione 536
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze 537
VIGNOLO (PCI) 537

La seduta ha inizio alle ore 10.

ASSIRELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici dell'Amministrazione periferica del Tesoro » (830) (Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici dell'Amministrazione periferica del Tesoro ».

LONGO, relatore alla Commissione. Chiedo che la discussione del disegno di legge sia rinviata, dato che appare opportuno un ulteriore approfondimento del contenuto del provvedimento, anche attraverso contatti

con le organizzazioni sindacali del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro.

VIGNOLO. È certo opportuno che prima dell'inizio della discussione vi siano contatti con le organizzazioni sindacali. Sono quindi favorevole alla proposta del relatore di rinviare la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno ulteriori osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

« Modifiche all'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, concernente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » (958) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, numero 114, concernente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Sul disegno di legge riferirò io stesso.

Desidero ricordare anzitutto che la legge 13 aprile 1977, n. 114, ha disposto che l'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1975, periodo nel quale ancora vigeva il cumulo dei redditi, si applichi separatamente sul reddito complessivo di ciascuno dei coniugi. Per consentire il rimborso dell'imposta pagata in virtù del cumulo, poi dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, fu stabilito che la detrazione dell'imposta pagata in più fosse notificata ai contribuenti con speciali cartelle recanti l'ammontare del credito d'imposta, cartelle che dovevano essere redatte e inviate ai contribuenti da parte degli esattori. Con la citata legge n. 144 si stabilì anche che il credito d'imposta da rimborsare ai contribuenti doveva essere inserito come conguaglio nella dichiarazione dei redditi che gli interessati

6^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1977)

presenteranno entro il giugno del prossimo anno. Però il termine del 31 marzo 1978, che era stato fissato per l'invio di queste cartelle speciali da parte degli esattori, sembra non sia rispettabile e pertanto l'impossibilità — che si prevede sin d'ora — di effettuare l'invio delle cartelle entro il termine stabilito, ha suggerito al Governo l'opportunità di modificare l'articolo 21 della citata legge n. 114 nel senso di disporre che si provveda così come è stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602, cioè attraverso il sistema normale dei rimborsi. Pertanto il disegno di legge in esame modifica nel senso detto l'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, numero 114.

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge n. 114 così recita:

« Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello dell'imposta liquidata l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta per l'anno 1977 ed è rimborsata per la parte rimasta incapiante ».

L'ultimo comma dell'articolo 21 prevede appunto che il credito d'imposta sia notificato all'interessato da parte dell'esattore, nel suo ammontare, tramite cartelle speciali.

Come i colleghi possono desumere dalla scarna relazione, si tratta di apportare una modifica — che anche l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto indispensabile — per ovviare alla difficoltà che ho fatta presente. Pertanto concludo invitando gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIACALONE. Il nostro Gruppo si dichiara favorevole al provvedimento in esame, che ritiene indispensabile perchè possa essere applicata la procedura del rimborso automatico a favore dei coniugi il cui reddito fu dichiarato cumulativamente e che ora, pertanto, dopo la sentenza della Corte costituzionale, hanno diritto al rimborso di quanto pagato in più.

Vorrei cogliere l'occasione per chiedere al Governo una maggiore speditezza nella definizione delle procedure in corso per i rimborsi. I ritardi peggiorano l'immagine dell'amministrazione finanziaria.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Vorrei assicurare il senatore Giacalone che proprio l'introduzione della procedura automatizzata per i rimborsi dovrebbe servire a far fronte all'esigenza da lui manifestata.

Colgo l'occasione per comunicare che entro la fine dell'aprile prossimo saranno completati i rimborsi dei crediti d'imposta relativi al 1974, che però non si riferiscono, come gli onorevoli colleghi sanno, al cumulo del reddito dei coniugi, che segue un'altra procedura.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello della imposta liquidata, l'eccedenza è rimborsata a norma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto ».

E approvato.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dai seguenti:

« L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi o della somma risultante a credito dalla liquidazione effettuata a norma dell'articolo 19 della presente legge, è comunicato agli interessati mediante notificazione di speciale cartella esattoriale, conforme al modello approvato con de-

6^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1977)

creto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e dell'articolo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751.

All'emissione delle cartelle, quando dalla liquidazione non risultano importi da iscriverne a ruolo, si provvede sulla base di apposite liste, nelle quali sono indicati gli elementi necessari per la formazione della speciale cartella per ciascun contribuente; le liste sono formate dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce; sono trasmesse agli esattori negli stessi termini previsti per la consegna dei ruoli ».

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro » (955)
(*Rinvio della discussione*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro ».

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ASSIRELLI, *relatore alla Commissione*. Sono in attesa di ricevere alcune informazioni, per cui, per un maggiore approfondimento della materia, ritengo opportuno un rinvio della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

« Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore delle cooperative lattiero-casearie e loro consorzi » (990), d'iniziativa dei deputati Carelli ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)
(*Discussione e approvazione*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore delle cooperative lattiero-casearie e loro consorzi », d'iniziativa dei deputati Carelli, Mora, Mastella, Rubbi Emilio e Sanese, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ASSIRELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando il Governo emanò il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, per regolamentare l'importazione di latte in Italia portando l'aliquota dell'IVA dal 6 al 14 per cento riteneva — come in parte si è verificato — di agevolare la produzione nazionale. Senonchè, le aziende cooperative hanno dovuto far fronte ad un aumento di esborso per effetto del pagamento del 14 per cento ai conferenti e della riscossione del 3 per cento sulla vendita dei prodotti derivati, in quanto le cooperative stesse avevano già optato, in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 687 del 1974, modificativo dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il regime agevolato per l'agricoltura.

Il disegno di legge al nostro esame si prefigge lo scopo di riaprire i termini per la presentazione della dichiarazione circa la scelta del sistema più conveniente da parte delle cooperative, che così non saranno più vincolate ad una scelta che a suo tempo poteva essere vantaggiosa, ma che oggi non lo è più. Per questo chiedo alla Commissione di approvare il disegno di legge come ci è proposto dalla Camera dei deputati.

6^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1977)

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

V I G N O L O . Mi dichiaro d'accordo con lo spirito di questo disegno di legge, che servirà ad eliminare le conseguenze negative derivate dalla norma, ricordata dal relatore, del decreto-legge n. 312, convertito nella legge 4 agosto 1977, n. 502

P R E S I D E N T E . Anch'io mi devo dichiarare d'accordo con le osservazioni del relatore circa questo disegno di legge. Mi sembra opportuno sottolineare, d'altra parte, come il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, convertito poi nella legge 4 agosto 1977, numero 502, si sia rivelato uno strumento che ha provocato conseguenze più negative che positive. Con tale provvedimento si pensava veramente di tutelare la produzione nazionale e di eliminare la grande concorrenza del latte di importazione. Invece le importazioni dall'estero continuano, anche perchè non vi è una sufficiente produzione nazionale (soprattutto in talune zone non vi è una produzione organizzata) e abbiamo gravato questo latte di un onere che va a riversarsi sul consumatore. Il latte importato per l'industria casearia è assoggettato all'imposta del 14 per cento e i prodotti dell'industria casearia sono poi assoggettati all'aliquota del 3 per cento. È necessario quindi un rimborso della differenza fra il 3 per cento applicato sui prodotti caseari e il 14 per cento applicato al latte di importazione. Le industrie casearie — e non abbiamo solo grandi industrie, ci sono anche le piccole aziende, soprattutto nelle valli alpine — per questa norma si trovano oggi in difficoltà e per farvi fronte devono ricorrere al sistema bancario, con tutti gli oneri che ne derivano.

È pacifico che, per eliminare l'onere derivante dalle esposizioni bancarie, quest'onere viene caricato sui prezzi dei prodotti.

In conclusione, questo provvedimento ha provocato qualche beneficio alla produzione nazionale di latte, ma ha prodotto scompensi nel settore dei prezzi dei prodotti caseari. Tutto ciò potrebbe anche consigliare per il futuro l'introduzione di aliquote meno gravose.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho nulla da aggiungere a quanto il senatore Assirelli ha esposto nella sua relazione. È questa una proposta di iniziativa parlamentare cui il Governo dà il proprio consenso, come ha già fatto alla Camera dei deputati. Effettivamente, l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativo all'imposta sul valore aggiunto, dà la possibilità di optare per il regime speciale per l'agricoltura ovvero per il regime normale, a seconda di quale si ritenga più vantaggioso; ma la scelta deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Ma l'aumento dell'aliquota IVA al 14 per cento è stato introdotto a metà anno, quando cioè le cooperative che rimborsano l'IVA ai propri conferitori, non erano più in grado di scegliere.

Il Governo prende atto delle considerazioni del Presidente circa l'opportunità di mantenere o meno l'aliquota del 14 per cento per il latte di importazione destinato ai prodotti caseari e ne farà oggetto di attenta meditazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le cooperative lattiero-casearie e relativi consorzi che, per l'anno 1977, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarla entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La dichiarazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 502, e gli obblighi di fatturazione e di registra-

6^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1977)

zione, relativi ai passaggi di latte non condizionato per la vendita al minuto effettuati dai produttori soci alle cooperative e relativi consorzi, devono essere adempiuti entro il termine previsto dal precedente comma.

E approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) » (588-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Grassini di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

GRASSINI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei deputati agli articoli 5 e 6. La prima modifica è di scarsa rilevanza, perchè si aggiungono delle previsioni finanziarie, in relazione alla copertura dell'onere, anche per il 1978. È, invece, di notevole rilievo la modifica apportata all'articolo 6. Devo confessare che anche leggendo gli atti parlamentari non mi è apparsa chiara la portata dell'emenda-

mento introdotto. Il Senato era stato estremamente specifico nell'affermare che vi era un limite del 2 per cento annuo come massima copertura del rischio di cambio. La modifica introdotta dalla Camera dei deputati parla, invece, di « parte eccedente il 5 per cento ». Se si tratta di misura eccedente il 5 per cento annuo, personalmente non ho alcuna riserva da fare: forse può essere più opportuno, di fronte ai pericoli molto gravi di oscillazione dei cambi, che si dia una certezza maggiore all'operatore che prende un prestito dalla BEI e che non si trovi nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno (in questo caso sarebbe completamente coperto dai rischi di cambio). Se invece si trattasse di un 5 per cento sull'intero arco del prestito, che normalmente va da 8 a 10 anni, dovrei dire con franchezza di nutrire non poche perplessità, perchè in questo caso l'emendamento modificherebbe drasticamente la nostra posizione, come risulta dal testo da noi approvato in prima lettura.

Comunque mi auguro che il dibattito possa servire a chiarire questo mio dubbio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALETTI. Il disegno di legge che ci ritorna modificato dalla Camera dei deputati ha una sua finalità specifica, in quanto i finanziamenti della BEI sono proporzionati alla quota di partecipazione dei singoli Stati. Tali finanziamenti sono particolarmente destinati alle industrie dei settori energetico ed ecologico. Questi tipi di industrie non esistono, o esistono in misura molto limitata, nel sud d'Italia. A me sembra comunque che le modificazioni, approvate alla unanimità dalla Camera dei deputati, mantengano una condizione di favore alle zone meridionali, per le quali la copertura del rischio di cambio scatta al limite del 2 per cento, mentre per le zone del Centro-Nord la garanzia scatta solo se la svalutazione fosse superiore al 5 per cento. È certo, comunque, che le quote di finanziamenti non utilizzate per questi impianti, esistenti particolarmente nel nord,

6^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1977)

non andrebbero a favore del sud, ma sarebbero perdute per il nostro paese.

Mi dichiaro pertanto favorevole alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

L I V I G N I . Le perplessità manifestate dal relatore sono anche le mie. Chiedo pertanto un rinvio della discussione, perchè sono convinto che occorra un ulteriore approfondimento, anche attraverso contatti con i colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Certe formulazioni poi, sono assolutamente incomprensibili, come quella, al primo comma dell'articolo 6, che parla di « territori meridionali »: a parte la terminologia, dal tono un po' colonialista, non si tiene presente che anche nell'Italia centrale vi sono territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno. Così come non riesco a comprendere perchè all'articolo 5 si sia introdotta la modifica relativa all'onere per il 1978, quando del bilancio del 1978 si è appena iniziata la discussione in sede di Commissione. È ridicolo. È a tutti abbastanza chiaro che si dovrà approvare l'esercizio provvisorio, che vi sono problemi politici complessi. Che bisogno c'era di modificare anche l'articolo 5? Ho fatto questi rilievi, perchè dalla Camera dei deputati stanno a getto continuo tornando modificati tutta una serie di provvedimenti; certi perfezionismi sono inutili.

Certi errori, poi, mi paiono assolutamente inaccettabili. Personalmente sono abbastanza stufo di certo modo di comportarsi nei confronti della nostra Commissione. Comunque, ritengo che convenga riflettere bene su queste modifiche e pertanto chiedo che la discussione del provvedimento venga rinviata.

G R A S S I N I , *relatore alla Commissione.* Comprendo le perplessità del senatore Li Vigni; d'altra parte, noi siamo in spaventoso ritardo nei confronti della Comunità europea e, qualora il sottosegretario Mazzarrino potesse darci assicurazione sull'interpretazione più corretta del primo comma dell'articolo 6 dal sottoscritto auspicata, inviterei il collega Li Vigni a lasciar passare certe formule un po' anomale che sono state usate, come quella dei « territori

meridionali », per non cadere egli stesso nei difetti che vogliamo evitare.

R I C C I . Secondo me l'unica scelta diversa che ha fatto la Camera dei deputati rispetto al Senato è quella di estendere la garanzia del rischio dei cambi allo scarto del cinque per cento, anzichè del due per cento; tutte le restanti modifiche mi sembra che non siano altro che una specificazione maggiore di quello che noi avevamo detto più succintamente nell'articolo 6. I territori meridionali erano stati da noi indicati come territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e credo che non si possa dare una interpretazione diversa stando alla legge del 7 dicembre 1973 n. 876.

Stabilito questo, vorrei sapere se il Sottosegretario era presente alla riunione della Commissione dell'altro ramo del Parlamento, chi ha presentato l'emendamento e quale è stata la posizione del Governo.

P R E S I D E N T E . L'emendamento dovrebbe essere stato presentato dall'onorevole Usellini.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Negli interventi del senatore Aletti e del senatore Ricci si può riscontrare una parte della mia risposta. L'onorevole Usellini ha presentato il suo emendamento con le argomentazioni che poco fa ha riferito il senatore Aletti. Noi siamo stati fino al 1975 i primi utilizzatori nella graduatoria europea dei prestiti BEI; nel 1976 siamo passati al secondo posto perchè la Gran Bretagna è stato il paese che ne ha utilizzati di più. Tutto questo non è accaduto perchè la BEI non ha finanziato le domande pervenute dall'Italia, ma perchè c'è stata carenza di domande dovute, nonostante la garanzia del rischio di cambio, allo stallo degli investimenti in Italia. In questa stasi generale c'è possibilità di maggiore spazio per il settore energetico ed ecologico, preferito dalla BEI. Gli impianti per il settore energetico esistono prevalentemente nel Nord e l'estensione del rischio di cambio serviva a rendere accettabili questi finanziamen-

6^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1977)

ti anche agli imprenditori del Nord interessati — anche se non esclusivamente — al settore energetico, così da poter disporre, fin dal 1978, di una più ampia fetta dei prestiti BEI. In questo momento, del resto, la politica economica europea punta prevalentemente a sostenere l'attività del settore energetico ed ecologico.

Tutto questo ha indotto l'onorevole Usellini a presentare l'emendamento e il Governo ad accettarlo. Anche perchè gli interessi del Mezzogiorno, per i quali il Governo si preoccupa di più e che hanno formato oggetto di dibattito anche nella 6^a Commissione della Camera, sono garantiti dal fatto che l'estensione del rischio di cambio non rende automatica la concessione di prestiti. I programmi cui vengono concessi i prestiti BEI vengono concordati tra la Banca europea degli investimenti e il Governo italiano. E il Governo italiano — sollecitato anche dalla Commissione della Camera con un ordine del giorno — è pronto ad usare questo suo potere di contrattazione con la Banca europea degli investimenti per determinare l'assoluta priorità degli interventi nel Mezzogiorno.

Con tutte queste precisazioni è parso opportuno accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Usellini.

GRASSINI, *relatore alla Commissione*. Avevo però chiesto di chiarire se i 5 punti devono intendersi annui — e in questo caso non ho perplessità — o per tutta la durata del prestito.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Cinque punti annui. Anno per anno viene rimborsato quello che eccede.

LIVIGNI. La dizione proposta dalla Camera dei deputati è comunque per lo meno equivoca.

ALETTI. Mi preoccupa prima di tutto il fatto che non scadano i termini. Se dovessimo lasciarli scadere, in un momento in cui tutti siamo preoccupati di aumentare gli investimenti, ci assumeremmo una grave responsabilità.

In secondo luogo, è bene tenere presente che questi prestiti non sono a lunghissimo termine.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di prestiti che non superano gli 8 anni.

LIVIGNI. Ma se ci fosse una grossa inflazione. .

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le oscillazioni di cambio nell'ultimo periodo sono state mediamente del 4 per cento annuo.

Lo spirito dell'emendamento è di dare certezza all'operatore, che sa di poter includere nelle sue previsioni la garanzia per un rischio di cambio sino al 5 per cento.

GRASSINI, *relatore alla Commissione*. La certezza vale moltissimo. Ma resta il dubbio se si tratti del 5 per cento annuo o del 5 per cento globale.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Confermo che si tratta del 5 per cento annuo. Comunque non avrei alcuna difficoltà ad accogliere — pur di non rimandare a un nuovo esame della Camera dei deputati un provvedimento così atteso — un ordine del giorno di interpretazione autentica della norma in questo senso.

LIVIGNI. Ritiro la mia proposta di rinvio della discussione, anche se continuo ad essere convinto che la modifica introdotta all'articolo 5 sia un errore madornale e che quella all'articolo 6 è per lo meno equivoca. Continuiamo a dire che le leggi devono essere chiare; ma poi dobbiamo fare un ordine del giorno per chiarire l'interpretazione di un provvedimento che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro della proposta di rinvio.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vediamo ora la modifica

6ª COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1977)

apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 5. Poichè c'era una modifica della garanzia del rischio di cambio, si è voluto introdurre l'emendamento all'articolo 5, sebbene il bilancio di previsione per il 1978 non sia stato ancora approvato, facendo caricare l'onere sul capitolo previsto nello stato di previsione. È una delle voci per le quali bisogna prevedere la copertura, anche se sappiamo che non dovremo fronteggiare le conseguenze di questo provvedimento nel 1978, perchè per tale anno non sarà operante.

Ancora all'articolo 6 è stata apportata la modificazione, con emendamento presentato dall'onorevole De Poi, intesa ad introdurre fra gli enti abilitati ad esercitare il credito anche quelli non previsti specificamente da norme e decreti. Questi enti, peraltro, in alcune regioni esercitano quasi esclusivamente l'assistenza creditizia; quindi pareva opportuno introdurre questa modifica.

L I V I G N I . Allora non c'è limite . . .

M A Z Z A R R I N O , sottosegretario di Stato per il tesoro. È sempre necessario un decreto del Ministro del tesoro, che viene espresso in deroga.

G I A C A L O N E . Il Gruppo comunista dichiara di astenersi.

L I V I G N I . Dichiaro, a titolo personale, il mio voto contrario al provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del comma aggiuntivo introdotto, dopo il primo comma dell'articolo 5, dalla Camera dei deputati:

« All'onere relativo all'anno finanziario 1978, valutato in lire 7.000.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo spe-

ciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'ultimo comma dell'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 6.

È accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula e dell'erogazione dei mutui, per la parte eccedente il 5 per cento, sui prestiti in valuta estera da contrarsi con la Banca europea per gli investimenti (BEI), per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 130 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, esclusi i territori meridionali di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 876.

I prestiti di cui al precedente comma e le relative condizioni e modalità, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.

Per l'attuazione delle precedenti disposizioni nonché di quelle previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio italiano dei cambi ed i rapporti che ne deriveranno saranno regolati da apposita convenzione.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dalla presente legge

6ª COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1977)

graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

« Modifica all'articolo 35 della legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente la composizione del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna » (988), d'iniziativa dei deputati Segni e Garzia (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 35 della legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente la composizione del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna », d'iniziativa dei deputati Segni e Garzia, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Grassini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GRASSINI, relatore alla Commissione. Questo disegno di legge nasce dalla circostanza che in Sardegna le province, che prima erano tre, sono diventate quattro. Poichè nel consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna le designazioni sono fatte per provincia, attualmente la provincia di Oristano non ha un proprio rappresentante. Per questo motivo è stato proposto di modificare l'articolo 35 della legge 11 aprile 1953, n. 298, istitutiva del Banco di Sardegna.

Non ritengo ci siano osservazioni da fare su questo provvedimento e ne raccomando l'approvazione ai colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole alla approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 35 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Il Banco è retto da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e composto dal presidente e da 11 membri, dei quali tre scelti direttamente dallo stesso Comitato, quattro scelti in una lista di otto nomi indicati dal presidente della Regione autonoma della Sardegna e quattro scelti, uno per ciascuna, in terne proposte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

Il consiglio di amministrazione deve essere composto di persone esperte nei vari rami di attività economica della Sardegna »

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

E approvato.

« Anticipazione sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia » (917) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Anticipazione sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti

6^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1977)

a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A S S I R E L L I, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge al nostro esame era da lungo tempo atteso dagli italiani in Etiopia, in particolar modo da quelli che si trovano nell'ex Eritrea, coinvolti negli avvenimenti politici e militari di quel paese. Sono stati espropriati i beni immobili dei nostri connazionali e gli italiani colà residenti non hanno più risorse personali per rientrare in patria. La situazione è a tutti nota e soprattutto per gli italiani residenti in Eritrea, con lo stato di rivolta interna nei confronti dell'Etiopia, la stessa incolumità personale è in pericolo.

Nell'accordo raggiunto all'ONU, l'Etiopia riconosce il diritto al rimborso per i beni espropriati, ma è un diritto che rimane sulla carta e che potrà essere esercitato chissà quando e chissà come, nonostante che il Governo italiano stia facendo pressioni su quello etiopico perchè faccia fronte agli impegni assunti di fronte al Consiglio dell'ONU.

Attualmente l'esito è aleatorio considerando le condizioni in cui si trova oggi l'Etiopia.

Bisogna distinguere due tipi di proprietà: la grossa proprietà industriale, che è valutabile nell'ordine dei miliardi, e la piccola proprietà. Il provvedimento di legge prevede un anticipo da parte dello Stato italiano, su quelli che dovranno essere i rimborsi che lo Stato etiopico dovrà effettuare, con una spesa globale di 25 miliardi. Questa spesa globale — attraverso una valutazione che in gran parte è già stata fatta — si ripartisce fra i vari espropriati, con un rimborso per i beni fino al valore di dieci milioni del settanta per cento del diritto globale; oltre i dieci milioni, invece, e fino a trenta, del cinquanta per cento; per le somme eccedenti i trenta milioni e fino a cinquanta, il venti per cento; sulle somme eccedenti i cinquanta milioni, il dieci per cento.

Gli interessati sono organizzati in due tipi di organizzazioni distinte. Una con residenza ad Asmara, in gran parte composta da

piccoli imprenditori; un'altra con residenza a Milano, che, viceversa, tutela gli interessi dei grossi imprenditori. Anche l'indicazione dell'ubicazione ci dice la differenza! I grossi proprietari sono riusciti a tornare in Italia e a tutelare i loro interessi etiopici stando a casa, mentre i piccoli sono tuttora ad Asmara e aspettano questo provvedimento per potere avere la possibilità di tornare a casa, senza essere costretti ad entrare in Italia in un campo per profughi, ed avere quel minimo indispensabile per poter riprendere un'attività nel paese d'origine.

Questo è quanto contenuto nel disegno di legge. L'articolo 1 fa riferimento agli accordi in sede internazionale e autorizza l'anticipazione di complessivi 25 miliardi da parte del Governo italiano alle persone fisiche e giuridiche là residenti, alle quali sono stati nazionalizzati o espropriati o confiscati i beni. La formula di questo anticipo è progressivamente decrescente in rapporto al volume e al valore degli espropri subiti.

L'articolo 2 riguarda la parte normativa e spiega qual è il sistema con cui viene fatta la domanda per l'applicazione dei benefici, come deve essere corredata, prodotta, eccetera.

L'articolo 3 riguarda la concessione della anticipazione, sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

L'articolo 4 riguarda la subordinazione della concessione alla dichiarazione delle parti. La concessione naturalmente non è la rifusione di un debito dell'Italia verso gli interessati; l'Italia si sostituisce al Governo etiopico per poter aiutare questi connazionali.

L'articolo 5 riguarda le agevolazioni tributarie alle anticipazioni.

Un discorso diverso merita l'articolo 6. La Commissione bilancio ha proposto una modifica. Anzichè « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1977, valutato in lire tre miliardi, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo », la 5^a Commissione suggerisce questo nuovo testo: « All'onere derivante dalla attuazione

della presente legge, valutato in lire tre miliardi per ciascuno degli anni 1977 e 1978, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ».

È ovvio che, se venisse accolta questa modifica, il provvedimento tornerebbe alla Camera dei deputati. E di questo il relatore non può che dolersi perchè, avendo ascoltato i rappresentanti delle varie associazioni, ha capito con quale trepidazione ed ansia questo provvedimento è atteso, in quanto esso riguarda più la vita stessa che i beni dei nostri connazionali.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

R I C C I . Signor Presidente, quanto è successo in Etiopia, e più recentemente in Eritrea e prima ancora in Libia, dovrebbe essere considerato, per i nostri connazionali che colà avevano creato attività economiche, beni e servizi, una forma di calamità alle cui negative conseguenze bisognerebbe andare incontro con tutta la necessaria comprensibile urgenza e tempestività.

Quando si verificano questi eventi — come succede quando c'è un terremoto — la prima preoccupazione è quella di salvare la vita, non già quella di cercare di portarsi dietro i documenti contabili, le carte delle aziende, i bilanci, o addirittura le certificazioni di ordine catastale. Già queste difficoltà comportano che la liquidazione delle anticipazioni — questa forma di sovvenzione, provvidenziale in attesa che venga l'indennizzo da parte dell'autorità espropriante — avvenga con anni di ritardo. All'inizio di quest'anno sono riuscito a far ottenere ad un profugo della Libia l'indennizzo per i beni che ha perduto quando è dovuto scappare via, cioè dieci anni prima, e se non vi fosse stato il mio impegno probabilmente quest'uomo si sarebbe dovuto portare nella tomba — che nel frattempo ha raggiunto — l'illusione di essere ancora creditore dell'indennizzo per i beni abbandonati in Libia.

Proprio in considerazione di queste difficoltà bisogna fare di tutto, dunque, per ren-

dere tempestiva l'entrata in vigore del provvedimento. Sono concorde con l'esposizione del relatore, che ha accennato a due tipi di rappresentanza, quella dei grandi e quella dei piccoli proprietari. Senza fare della demagogia, probabilmente i grandi operatori economici possono utilizzare una certa quota dei beni di loro proprietà senza dover attendere solo ed esclusivamente l'intervento del Governo. I piccoli, invece, sono tornati in Italia e vivono, se lo possono fare, a casa dei parenti in attesa di un qualcosa per poter ricominciare un'attività.

Questo disegno di legge ricalca, con gli stessi principi, gli stessi meccanismi ed organismi, la legge per i profughi della Libia che, come vi ho detto, non ha avuto un carattere di pronto intervento. Comunque, data la necessità di far presto, non entro nel merito di questo provvedimento. Mi preoccupa, invece, l'affermazione che ha fatto il senatore Assirelli e cioè che l'approvazione del disegno di legge sarebbe subordinata all'accettazione del parere della Commissione bilancio, la quale suggerisce che l'onere debba far carico a due esercizi 1977 e 1978. A questo punto mi pongo una domanda di ordine tecnico. Se il disegno di legge stanziava 25 miliardi, di cui tre per l'esercizio 1977, è chiaro che la differenza è riportata negli esercizi successivi, quindi è un impegno poliennale. Noi stiamo decidendo per l'anno 1977. Probabilmente, se ci fermassimo alla formulazione del testo così come ci è pervenuto, le somme dell'anno 1977 andrebbero ai residui passivi. I tre miliardi per il 1977 certamente dovranno esser utilizzati nel 1978, per cui alla fine del 1978 avremo quasi tutti i tre miliardi in residui passivi del 1977, più i tre, quattro, cinque miliardi del 1978.

A questo punto, nel caso che il parere della Commissione bilancio debba essere necessariamente recepito, sarebbe opportuno chiedere per le vie brevi alla Commissione stessa se esso possa essere modificato, nell'intento di fare presto, in quanto per il 1977 le somme stanziare non saranno utilizzate. Credo che la Commissione bilancio avrebbe dovuto ragionare diversamente e avrebbe dovuto parlare di previsione, oltre che per il 1977 e il 1978, anche per gli anni successivi.

Più corretto sarebbe stato fare un riferimento al piano di ammortamento dei 25 miliardi, ma ciò non è stato fatto ed io ritengo che non vi sia, da parte nostra, un vincolo a stabilire la previsione anche per il 1978. Allora, in primo luogo dobbiamo decidere se possiamo sorvolare su questo aspetto del parere che in sostanza, nel suo insieme, è favorevole al disegno di legge, oppure se, in via subordinata, vogliamo chiedere alla Sottocommissione per i pareri della 5^a Commissione di voler rivedere il punto in questione tenendo conto dei motivi legittimi, obiettivi e umani che sono alla base del provvedimento e per evitare un suo ritorno alla Camera. Una modifica del parere, eventualmente nel pomeriggio di oggi, ci consentirebbe di approvare il disegno di legge nella mattinata di domani ottemperando, così, alle sue ragioni di urgenza. Conosco la situazione di alcune persone, che ho dovuto assistere personalmente, e so che in generale è molto più drammatica di quanto non appaia. Questo è quanto desideravo esprimere.

L O N G O . Condivido lo spirito che ha animato il Governo nel presentare il provvedimento e condivido anche le osservazioni del senatore Ricci. Per parte mia, però, richiamo l'attenzione sul meccanismo della documentazione che mi ingenera non poche perplessità, perchè rischia di annullare il beneficio che si vuole concedere. Se è vero quanto è stato accennato, e non vi è motivo di dubitarne perchè è cosa molto verosimile, dobbiamo far conto che molti di coloro che tornano dall'Etiopia sono privi di documentazioni od hanno documentazioni inesatte e, sotto questo aspetto, incontrollabili perchè le indagini da eseguire sarebbero infinite. Quindi, ad evitare che il beneficio venga annullato da un siffatto meccanismo, io mi chiedo se non sia possibile prevedere un diverso sistema di concessione che prescindendo da una documentazione che potrebbe essere non esibibile per svariati e imprevedibili motivi.

M A R A N G O N I . Lo scopo del provvedimento, approvato dalla Camera dei de-

putati il 28 settembre 1977, come è detto nel titolo, è quello di concedere anticipazioni sugli indennizzi per i beni espropriati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia. Pertanto, il provvedimento non definisce il problema, ma rappresenta una prima risposta che viene data in attesa della presentazione della documentazione definitiva; infatti, viene richiesta una documentazione relativa, non precisa. L'indennizzo vero e proprio viene rimandato a quando si sarà appurato il vero ammontare dei danni subiti e l'entità dei patrimoni indennizzabili; intanto, si intende venire incontro alle esigenze di coloro che sono stati vittime delle misure prese dal governo etiopico, senza che sia stato possibile alcun accordo per un equo risarcimento, a partire dal 1° gennaio 1975. Il disegno di legge al nostro esame, ripeto, senza voler pregiudicare la futura sistemazione in sede internazionale dell'intera questione, propone la corresponsione di una anticipazione riportandosi al tipo di provvidenze accordate secondo la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, a favore dei profughi dalla Libia. La spesa prevista ammonta a 25 miliardi e direi che si tratta di una cifra piuttosto limitata.

La qualificazione dei beni, dei diritti e degli interessi rimane quella adottata in vari provvedimenti già approvati. Sono previste, come nel caso della Libia, percentuali di anticipazione che favoriscono i patrimoni minori; infatti sulle somme fino a 10 milioni si prevede una corresponsione del 70 per cento, sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni del 50 per cento, sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni del 20 per cento, sulle somme eccedenti i 50 milioni del 10 per cento. È previsto, poi, che in caso di indennizzo da parte del Governo etiopico l'anticipazione dello Stato italiano venga restituita.

La nostra parte politica concorda con queste misure se vengono considerate come misure di primo intervento; se invece volessimo tendere a chiudere la questione non ci troverebbero concordi. In questa direzione, a nostro avviso, va sottolineata l'esigenza di una estensione dell'anticipazione dell'indennizzo

6^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1977)

fino al 100 per cento per le somme più limitate, cioè per i 10 milioni e di un'estensione dell'anticipazione dell'indennizzo a quei cittadini che intendano reinvestire in impieghi produttivi in Italia le somme erogate a reintegrazione dei beni perduti, ciò per favorire la riammissione nel tessuto sociale e produttivo dei nostri connazionali, per evitare il loro isolamento e facilitare la loro occupazione.

A proposito del parere espresso dalla 5^a Commissione, ritengo che se ne debba tener conto perchè condiziona l'approvazione del provvedimento in sede deliberante. Pertanto, mi domando se non sia il caso di chiedere alla 5^a Commissione una riconsiderazione del suo parere, tenuto conto della condizione in cui si trovano le persone interessate e della conseguente urgenza dell'intervento. Poichè le somme previste per il 1977 saranno date nel 1978, come ricordavano anche altri colleghi, credo che la Commissione bilancio possa ritirare la sua condizione, in modo da consentirci, nella seduta di domani, di approvare il provvedimento e di dare corso a questa prima misura di intervento a favore dei nostri connazionali.

P R E S I D E N T E . Il problema che dobbiamo risolvere è di carattere regolamentare. Il parere espresso dalla 5^a Commissione è vincolante per il proseguimento della discussione in sede deliberante, per cui, data l'urgenza che tutti riconosciamo, non ci resta altro da fare, per addivenire all'approvazione nella prossima seduta, che attivare un intervento presso la Commissione bilancio al fine di appurare se sia assolutamente indispensabile apportare la modifica al testo pervenuto dalla Camera. A questo punto è necessario sospendere la nostra discussione e prendere contatto con la 5^a Commissione.

L I V I G N I . Credo che sia corretta la procedura prospettata al fine di mantenere la discussione in sede deliberante, cioè quella di sospendere la discussione e aprire il discorso con la Commissione bilancio.

Giacchè dobbiamo aprire questo discorso, è opportuno, a mio avviso, farlo in modo completo. La formulazione indicata dalla

Commissione bilancio è sbagliata. Questo è un provvedimento in cui l'errore rimane tanto se si parla solo del 1977 quanto se si parla del 1977-78. Proiettata ai limiti estremi, si potrebbe pensare ad una legge nella quale si decida di spendere mille miliardi; uno lo si copre finanziariamente e gli altri rimanenti vanno ai residui passivi. La cosa mi preoccupa perchè gli atti amministrativi, quando si liquideranno le anticipazioni, rischiano di essere bloccati dalla Corte dei conti. Per questo il problema della copertura va risolto nel suo complesso. Non vorrei che, per fare presto, si finisca per bloccare la situazione più di quanto non si pensi. Chiederei quindi di far presente la situazione alla Commissione bilancio nel senso che o esprime comprensione o affronta il problema nella sua concretezza.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione.* Lo spirito che ci anima è lo stesso; si tratta ora di scegliere la strada che permetta al più presto di soddisfare le esigenze cui questo disegno di legge cerca di venire incontro. I rappresentanti degli « eritrei » e quando parlo di queste persone parlo di coloro che sono ancora ad Asmara, ritengono che la formulazione dia la possibilità di avere una sollecita risposta, anche perchè le due documentazioni richieste non sono di difficile reperimento. La prima documentazione riguarda la descrizione particolareggiata dei beni e l'indicazione dei diritti, mentre la seconda riguarda gli atti di notorietà, cioè ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potrà essere integrata da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni vigenti: quindi, a mio avviso, questi atti diventeranno quelli ufficiali.

La mia preoccupazione è di evitare il rinvio all'altro ramo del Parlamento. Non è che riteniamo infondate le preoccupazioni del senatore Li Vigni, anzi, sul piano formale sono fondate; abbiamo però detto che le potremmo superare, ed evitare che il disegno di legge sia rinviato alla Camera dei deputati, prendendo contatti con la Commis-

vione bilancio perchè riconsideri il precedente parere.

Io preferirei mantenere il testo originario, in contrasto con la 5^a Commissione, e portarlo così in Assemblea, piuttosto che modificarlo e rinviarlo all'altro ramo del Parlamento: questo è il parere del relatore. Ricordo comunque ai colleghi che non fare approvare questo disegno di legge comporterebbe una perdita di tempo di un paio di mesi. Non dimentichiamo che questa gente è in pericolo di vita.

M A Z Z A R R I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Abbiamo avuto tre ordini di osservazioni, quelle del senatore Ricci e del senatore Longo relative alle procedure, alle quali ha sufficientemente risposto il relatore. Quelle del senatore Marangoni, secondo il quale l'anticipazione del 100 per cento che egli auspica dovrebbe avvenire — se ho ben capito — solo su dichiarazione di parte, senza documentazione alcuna. Non vorrei che si passasse da un eccesso all'altro, anche perchè, purtroppo, di vicende simili è ricco il nostro paese; abbiamo profughi che vengono da diverse parti del mondo e che costituiscono ogni volta casi umani, ma anche casi finanziari che devono essere risolti con una sia pur minima garanzia di documentazione. Si tratta pur sempre di anticipazioni che, pertanto, possono raggiungere un massimo, ma mai il 100 per cento del dichiarato.

Il terzo ordine di considerazioni riguarda l'articolo 6, ma poichè la Commissione è

orientata a chiedere un nuovo parere della 5^a Commissione, non avrei molte cose da aggiungere; dico soltanto, come commento alla discussione, che i tempi tecnici previsti dagli articoli 1, 2 e 3 ci danno la certezza che per il 1977 non si procederà ad alcuna erogazione; l'incidenza della spesa verrà a gravare anche per la parte del 1977 sull'esercizio 1978. Non ho difficoltà ad ammettere che una rigorosa formulazione della norma finanziaria implica lo spostamento della spesa al 1978, mantenendo anche la copertura per il 1977, e questa è una soluzione consentita. Vale a dire che spendiamo quello che abbiamo previsto nel 1978 mantenendo ferma la copertura prevista per il 1977. Questa procedura esige un aggiornamento, però, che è meramente formale; non sta a me sottovalutarlo, mi limito solo a denunciarlo in attesa della decisione della 5^a Commissione.

P R E S I D E N T E. Per i motivi testè indicati, sui quali la Commissione concorda, al fine di chiedere una riconsiderazione del parere alla 5^a Commissione, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI